



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32422** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 85035** reso dall'agente contabile **MORENA D'INCA'**, cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per l'esercizio **2019** (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data **11 dicembre 2019**.

Vista la relazione **n. 736/2024** dell'**11.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur e data per letta la relazione del giudice relatore Cons. Roberto Angioni – il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;

	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 736/2024 dell'11.12.2024, il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 85035 reso dall'agente contabile MORENA D'INCA',	
	cassiere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Vicenza per	
	l'esercizio 2019 (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data 11 dicembre	
	2019, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, avente ad oggetto i bollettari della riscossione delle entrate doganali	
	dell'Ufficio, è stato redatto sullo specifico schema in calce al Mod. X9	
	meccanografico e riporta i contenuti richiesti dall'art. 621, ultimo comma, reg.	
	cont. St.;	
	- il conto è sottoscritto dall'agente contabile ed è debitamente parificato;	
	- la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c., è allegata al conto n.63281, oggetto	
	di separata relazione;	
	- risulta sia stato redatto regolare verbale di passaggio delle consegne, le cui	
	risultanze collimano con quelle di chiusura del conto in esame e con quelle di	
	apertura del conto relativo alla successiva gestione; le scritture di apertura del	
	conto, infatti, coincidono con quelle della gestione precedente. Inoltre, alla	
	luce della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, non risultano	
	profili di irregolarità nella gestione;	
	- il conto, trattandosi di ultima gestione dell'agente contabile, dev'essere	
	comunque sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art.147,	
	comma 3, c.g.c..	
	Alla luce di tali considerazioni, il magistrato istruttore rimetteva il conto al	
	giudizio della Sezione, evidenziando che nulla ostava alla sua approvazione e	
	al discarico dell'agente.	
	2	

	2. All’udienza odierna in Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della	
	relazione del magistrato istruttore, concludeva per l’approvazione del conto e	
	il discarico dell’agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	3. Il conto viene all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3 c.g.c.,	
	il quale prevede: <i>“E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza</i>	
	<i>del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti</i>	
	<i>essenziali per l'esame della gestione, per:</i>	
	<i>a)...omissis;b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili,</i>	
	<i>quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti</i>	
	<i>e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti</i>	
	<i>precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale che,	
	attraverso il controllo giudiziale, determina la presa d’atto formale della	
	chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’agente contabile (al fine di	
	evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse	
	alla gestione dell’agente subentrante), quanto nell’interesse della stessa	
	Amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a	
	chiudersi).	
	Nel caso di specie, come osservato dal magistrato istruttore e condiviso dal	
	Pubblico Ministero, sussistono i presupposti per disporre il discarico	
	dell’agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, c.g.c., non ravvisandosi irregolarità	
	del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	3	

[illegible]